

NOTIFICA ex art. 151 c.p.c.
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SEZIONE LAVORO
R.G. N. 236/2023 – Relatore Giudice dott.ssa E. Maltese

OGGETTO: AVVISO DA PUBBLICARSI CON URGENZA SUI SITI ISTITUZIONALI DEL MIUR E DELL'AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA SU DISPOSIZIONE DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SEZIONE LAVORO RELATORE DOTT.SSA ELVIRA MALTESE RELATIVO AL PROCEDIMENTO R.G. N. 236/2023.

La sig.ra Giuca Giuseppina ha proposto con l'avv. Simona Corsello del Foro di Ragusa, avanti alla Corte d'Appello di Catania - Sezione Lavoro, Relatore designato Dott.ssa Elvira Maltese appello avverso la sentenza n. 60/2023 Reg. Sent. emessa in data 02.02.2023 e notificata il 10.03.2023, in forza della quale il Tribunale di Ragusa in funzione del Giudice del Lavoro, definendo il procedimento iscritto al n. 1801/2022 R.G.L., ha rigettato le domande incoate dalla sig.ra Giuca con ricorso in appello ex art. 414 c.p.c. con contestuale richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti ai sensi dell'art. 151 c.p.c. (R.G.L. n. 1801/2022) contro il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia- l'Ambito Territoriale di Ragusa e nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2016/2017, scuola primaria, Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa (CONTROINTERESSATI).

Di seguito un breve sunto dei motivi di appello: la sentenza appellata merita di essere riformata nella parte in cui il Giudice del Lavoro di prime cure ha ritenuto infondata la doglianza avanzata dall'odierna appellante e *relativa alla violazione della l. 241/1990*, precisando che *"...l'eventuale illegittimità degli atti amministrativi adottati nell'ambito delle procedure di mobilità è di per sé irrilevante nella misura in cui non si deduca che ne sia derivata la lesione di tale diritto..."* (cfr. pag. 3 sentenza n.60/2023). Al fine di meglio comprendere l'errore in cui è incorso il Tribunale di primo grado, risulta opportuno compiere le seguenti precisazioni. L'odierna appellante in seno al ricorso di primo grado ha richiamato i principi di cui alla citata legge n. 241/1990 al fine di evidenziare la loro violazione da parte della procedura di mobilità in questione, equivalente ad un vero e proprio algoritmo informatico. Ciò posto, non sfuggirà che già per ciò solo discende una chiara lesione del diritto dell'odierna ricorrente la quale, da una parte, si è vista costretta a trasferirsi a centinaia di chilometri di distanza dalla residenza sua e della propria famiglia e ciò non solo senza alcuna motivazione in ordine al provvedimento adottato ma in chiara violazione proprio di quei principi di pubblicità e trasparenza, oltre che imparzialità sopra richiamati. Né tantomeno è dato comprendere quanto statuito dal Giudice di prime cure ad avviso del quale *"...posto che la ricorrente allega che l'esito delle procedure sia dipeso non da errori del sistema informatico che le avrebbe governate ma all'esito della preferenza accordata dal c.c.n.i. mobilità a.s. 2016/2017 ai docenti assunti dal concorso del 2012, la doglianza è infondata..."*. L'esito delle procedure in questione e, dunque, la violazione del diritto della sig.ra Giuca è dipeso anche dal contestato algoritmo, in quanto non è stato possibile conoscere i presupposti e le motivazioni che hanno portato a trasferire la medesima a centinaia di chilometri dalla propria famiglia, siccome ampiamente esposto. Si consideri anche la statuizione del 27.03.2017 con la quale il Consiglio di Stato ha onerato al MIUR di fornire entro otto giorni le dovute spiegazioni in ordine al funzionamento dell'algoritmo utilizzato per la procedura di mobilità 2016 rilevando le evidenti anomalie nei disposti trasferimenti. Non avendo ottemperato a tale onere, il Consiglio di Stato, con ordinanza del 13.04.2017, ha rilevato le evidenti anomalie di tale meccanismo, evidenziandone l'illegittimità. Ad avviso del Giudice di primo grado la medesima avrebbe allegato di essere stata superata da docenti con punteggio inferiore al suo, solo con riferimento alle procedure relative agli a.s. successivi che non sarebbero disciplinati dal c.c.n.i. di cui la stessa deduce l'illegittimità. Niente di più errato. Sul punto, risulta importante chiarire che le ordinanze di mobilità relative agli a.s. successivi sono del tutto analoghe a quelle di cui alla citata ordinanza. Ed infatti, la giurisprudenza di merito è intervenuta sul punto, precisando di dover condividere l'orientamento formatosi in materia in ordine alla irragionevolezza della riserva accordata ai vincitori del concorso del 2012 di cui alla legge 107/2015 e statuendo che *"...anche con riguardo alla mobilità 2017/2018 disciplinata da disposizioni in tutto analoghe rispetto a quelle della mobilità relative all'anno precedente può condividersi l'orientamento espresso da alcuni pronunciamenti della giurisprudenza di merito formatosi in materia (cfr. ad esempio Tribunale di Roma sentenza n. 2056/2017 del 2 marzo 2017; Tribunale di Enna, ordinanza del 5 ottobre 2017; Tribunale di Ragusa, ordinanza del 13 luglio 2017; Tribunale di Ravenna, ordinanza del 3 febbraio 2017; Tribunale di Ravenna, sentenza n. 192/2017 del 16 maggio 2017), a mente del quale viene fatta rilevare l'assenza di alcun riferimento, nella legge 107/2015, alla riserva di*

posti accordata invece dal CCNI mobilità personale docente e ATA e dalla OM 241/2016 in fase di mobilità e vengono altresì rilevati i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e del Ministero in sede di disciplina della mobilità in questione...” (cfr. Tribunale di Catania, sentenza n. 710/2020). Ed infatti, il meccanismo di cui all’art. 6 del c.c.n.i. in questione ha inevitabilmente cristallizzato il principio illegittimo e oggetto di contestazione- in forza del quale i docenti vincitori del concorso del 2012 avrebbero partecipato alla mobilità provinciale e ciò a differenza degli altri docenti i quali, invece, avrebbero partecipato alla mobilità nazionale. Sul punto, le ordinanze relative alla mobilità inerente ai successivi a.s. hanno continuato ad applicare tale principio, non disponendo diversamente. Prova è data dalla circostanza che tale differenza fra i predetti docenti è stata operata anche per gli anni scolastici dal 2017/2018 e fino all’anno scolastico in corso, con la conseguenza che, ad esempio, per l’a.s. 2017/2018 la sig.ra Giuca era in possesso di un punteggio pari a n. 33 ed è stata preceduta in graduatoria per la stessa classe di concorso da docenti aventi un punteggio inferiore quali a titolo esemplificativo, aventi un punteggio pari a n. 21 e privi dei requisiti di precedenza, siccome documentato. Lo stesso è accaduto per tutti gli anni scolastici successivi. Ne deriva, dunque, che già solo da tale circostanza deriva che nell’ipotesi in cui non fosse stato applicabile e/o estensibile quanto statuito dall’art. 6 del richiamato c.c.n.i. e dalla citata ordinanza, di certo non sarebbe stato concretamente possibile disporre il trasferimento nell’ambito della Provincia di Ragusa di docenti con punteggio inferiore a quello dell’odierna appellante e privi dei requisiti di precedenza, come sopra detto. Parimenti, si rileva l’erroneità del *decisum* nel ritenere che le allegazioni attoree non possano estendersi alla disciplina prevista da tali c.c.n.i. e ciò per le motivazioni sopra precisate. Ciò posto, risulta importante precisare che numerosissime sono le pronunce di accoglimento di ricorsi simili se non identici a quello promosso dalla sig.ra Giuca ed in seno alle quali è stato statuito che la riserva accordata agli idonei/vincitori del concorso del 2012 risulta irragionevole rispetto all’anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito (molti dei docenti iscritti alla GAE risultavano idonei a precedenti concorsi) né legate al principio di pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost., e ciò tenuto conto che doveva e deve tenersi conto solo del punteggio posseduto ai fini della formazione delle relative graduatorie; del resto, l’amministrazione avrebbe dovuto in primo luogo valutare le domande presentate dagli interessati in base al punteggio posseduto ed alle preferenze territoriali espresse, in applicazione di fondamentali principi di merito e di efficienza del sistema (cfr. *ex multis* Corte di Appello di Roma, n. 2835/2022; Corte di Appello di Caltanissetta n. 123/2020, Corte di Appello di Roma n. 3222/2021, Corte di Appello di Bologna n. 666/2021, Corte di Appello di Lecce n. 154/2021, Collegio Tribunale di Roma s. Lav. del 17/2/17, Corte Appello di Bologna sez. lavoro del 2/10/2018, Corte Appello di Venezia sez. Lavoro n. 588/2018, Corte Appello di Ancona n. 457/2019; Tribunale di Palermo n. 1349/2022; Tribunale di Napoli n. 2620/2022; Tribunale di Napoli n. 4311/2022; Tribunale di Catania n. 1561/2018; Tribunale di Enna n. 263/2018; Tribunale di Roma n. 2056/2017; Tribunale di Enna ordinanza del 05.10.2017; Tribunale di Ragusa ordinanza del 13.07.2017; Tribunale di Ravenna, ordinanza del 03.02.2017). Il contestato trasferimento è stato frutto di una procedura del tutto illegittima in quanto lo stesso è stato demandato ad un algoritmo informatico il cui funzionamento era ed è sconosciuto. L’impugnata sentenza deve essere annullata e/o riformata e/o comunque posta nel nulla, con conseguente accoglimento delle spiegate istanze, anche per palese violazione dell’art. 112 c.p.c. in tema di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Non sfuggirà che sussistono ragioni di giustizia e di equità per l’accoglimento del proposto appello atteso che moltissimi docenti, siccome sopra documentato, aventi una situazione identica a quella dell’odierna appellante hanno ottenuto l’accoglimento del proposto ricorso. Si ribadiscono pertanto tutte le domande e le doglianze formulate nel ricorso di primo grado. Fermo quanto sopra, alla luce delle svolte considerazioni e della evidente fondatezza del proposto gravame, appare chiaro che nessuna condanna alle spese doveva essere disposta dal Giudice di prime cure in danno della sig.ra Giuca e la cui statuizione si impugna espressamente. Di converso, sussiste il diritto dell’odierna appellante ad ottenere per entrambi i gradi del giudizio la condanna alle spese a carico dell’Amministrazione appellante. Ciò tenuto conto:- della palese fondatezza dello spiegato gravame; - della condotta processuale tenuta da controparte; - della palese infondatezza della sentenza impugnata.

Il ricorso in appello si notifica ai sensi dell’art. 151 c.p.c. “ Forme di notificazione ordinate dal Giudice” nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nell’elenco trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 e 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa, scuola primaria, previa consegna di copia del ricorso introduttivo, del provvedimento autorizzativo e del decreto di fissazione dell’udienza su supporto informatico e

con pubblicazione di avviso ex art. 151 c.p.c. sul sito web istituzionale del MIUR e dell'Ambito Territoriale di Ragusa, come da decreto di autorizzazione emesso dal Giudice Relatore Dott.ssa E. Maltese in data 12.04.2023. In relazione al ricorso in appello in oggetto, l'udienza di discussione nel merito è fissata il prossimo 06.06.2023.

Vittoria, 21.04.2023

avv. Simona Corsello